

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Premessa

Il Comune di Ospitaletto è ente autonomo e titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite dallo Stato e della Regione secondo principi di sussidiarietà. Rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica e della Costituzione. Il Comune di Ospitaletto esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale e riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti delle carte internazionali recepite dall'ordinamento italiano con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948.

ART. 1

Il Comune di Ospitaletto, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento denominato nel prosieguo "Registro dei testamenti biologici".

ART. 2

1. Con l'espressione "dichiarazione anticipata di volontà/trattamento" o "testamento biologico" si fa riferimento ad un documento scritto contenente la manifestazione di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità;
2. Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo, fatte salve le specifiche disposizioni di legge per ogni materia;
3. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Ospitaletto ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e tutti i cittadini che consegnano copia in busta chiusa del testamento biologico predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART. 3

1. Il fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel testamento biologico e che ne conosce il contenuto, è il soggetto che avrà compito di dare fedele

rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere;

2. Con le stesse formalità il dichiarante può altresì nominare un fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni;
3. Il fiduciario individuato nel testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo; lo stesso ha titolo di chiedere al dichiarante copia del documento in parola;
4. Nel caso in cui il dichiarante abbia già depositato il proprio testamento biologico presso un notaio, può chiedere l'iscrizione al registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ART. 4

1. Il deposito in busta chiusa contenente il testamento sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il dichiarante e il fiduciario dichiareranno di aver depositato la busta contenente il testamento stesso;
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio testamento biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

ART. 5

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento;
2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al dichiarante e al fiduciario l'attestazione di avvenuto deposito del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito riportato sul registro;
3. Nel documento rilasciato sarà riportato che il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

ART. 6

Il venir meno della situazione di residenza del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal dichiarante in qualunque momento.
2. Il dichiarante può modificare il proprio testamento biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e a successiva nuova iscrizione al Registro seguendo la medesima procedura iniziale.

ART. 8

1. Il Registro non è pubblico

2. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel Registro il disponente, e se indicati dal dichiarante, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

ART. 9

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4 comma 6.